

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

595^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1987

Presidenza del vice presidente OSSICINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI..... *Pag. 3*

DISEGNI DI LEGGE

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge

ALLEGATO

GOVERNO

Trasmissione di documenti 4

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 4

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 4

INTERROGAZIONI

Annunzio 5

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12).
Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 15 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colajanni, Giust, Pollidoro, Milani Eliseo e Mitterdofer, a Parigi per attività dell'UEO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazione ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge».

In data 29 maggio 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e giustizia: «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1987, n. 208, recante norme in materia di composizione delle Corti d'assise e degli altri uffici giudiziari».

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 12,05).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 595**Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor Ivo Longhi a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 27 maggio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione illustrativa degli atti di indirizzo e delle direttive emanate dal Ministero nel corso del 1986, con allegati.

Detta documentazione sarà inviata alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 27 maggio 1987, ha trasmesso un «Rapporto sui trasferimenti finanziari 1986 dello Stato agli enti locali», con allegata documentazione di dettaglio.

Detta documentazione sarà inviata alla 1^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 28 maggio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1987 e situazione di cassa al 31 marzo 1987 (*Doc. XXXV, n. 16*).

Detto documento sarà inviato alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 29 maggio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24

maggio 1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al secondo semestre 1986 (*Doc. XLIX-ter, n. 8*).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 3^a, 6^a e 10^a.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con lettera in data 30 maggio 1987, ha trasmesso — ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 1986, n. 445, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato nel settore agricolo conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl — la relazione sull'attività svolta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e dallo stesso Ministero sull'attuazione delle disposizioni del citato decreto (*Doc. XXVII, n. 7*).

Detto documento sarà trasmesso alle Commissioni permanenti 9^a, 10^a e 12^a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 maggio 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per gli esercizi 1984 e 1985 (*Doc. XV, n. 149*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 28 maggio 1987, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte

stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dell'articolo 106, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio non esercenti attività commerciali. Sentenza n. 200 del 22 maggio 1987 (*Doc. VII, n. 163*);

dell'articolo 6, lettera *a*), nonchè lettera *b*), in riferimento alla precedente lettera *a*), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture); e — a norma dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, ultima parte, del regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'articolo 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); dell'articolo 2 del regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); degli articoli 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture). Sentenza n. 202 del 22 maggio 1987 (*Doc. VII, n. 164*);

dell'articolo 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41 (Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento). Sentenza n. 203 del 22 maggio 1987;

dell'articolo 57, comma secondo, della legge della regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia), nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende di caccia. Sentenza n. 204 del 22 maggio 1987;

dell'articolo 198, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle

leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione. Sentenza n. 205 del 22 maggio 1987 (*Doc. VII, n. 165*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio

CURELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) quali urgentissimi provvedimenti intende adottare per andare incontro agli agricoltori ed ai coltivatori diretti del comune di Licata che si trovano nella impossibilità, nonostante reiterate e molteplici iniziative, di collocare il restante prodotto del melone cantalupo, primaticcio della durata di pochi giorni, nel mercato internazionale, nazionale e regionale;

b) se non ritenga di intervenire perchè il prodotto non venduto venga ammassato presso l'AIMA seguendo le procedure che vengono attuate per altri primaticci privi di mercato;

c) se è a conoscenza del gravissimo malumore, già denunciato dai rappresentanti degli enti locali competenti, esistente nel comune di Licata per la mancanza dell'unica fonte di guadagno, derivante dalla gravissima situazione creatasi prima con le ripetute gelate dei mesi scorsi ed ora con la mancata collocazione del residuo prodotto.

Un provvedimento urgente si impone se non si vuole ulteriormente penalizzare l'economia di un comprensorio ben noto per il suo bassissimo reddito e per il suo mortificante tenore di vita.

(4-03955)

SAPORITO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Visti i contenuti del piano generale dei trasporti che, tra l'altro, prevede un intervento mirato per «l'area urbana diffusa della regione Umbria»;

considerato che, per la realizzazione di tale progetto mirato per la regione Umbria, è in fase di elaborazione il piano regionale integrato dei trasporti e che lo stesso verrà

attuato in assenza del piano regionale dei trasporti, il solo che può offrire e garantire un riferimento generale ed un coordinamento delle politiche e delle scelte in materia;

presa visione dello schema di protocollo d'intesa recentemente siglato fra il Ministro dei trasporti, la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'ente Ferrovie dello Stato e la regione Umbria;

rilevato che nel protocollo d'intesa non sono previste priorità di attuazione delle opere tanto che, visti i presumibili tempi di realizzazione delle stesse, si pregiudicherebbe lo sviluppo di un territorio a favore di altri (in particolare il riferimento interessa la consistente realtà ferroviaria di Foligno e, conseguentemente, il suo territorio: infatti, procedendo, in via prioritaria, con le previste e già studiate realizzazioni nel Ternano e nel Perugino, si penalizzerebbero i traffici e gli impianti ferroviari gravanti nel territorio del Folignate);

considerato, altresì, che le condizioni poste per la costruzione del nuovo scalo merci nel Folignate ne escluderebbero la sua possibile e necessaria realizzazione;

constatato che per l'imminente attivazione del raddoppio della linea ferroviaria Foligno-Campello e per la precaria ubicazione dell'attuale scalo ferroviario della stazione di Foligno, insito nel centro urbano, con difficoltà reali di accesso e di servizio, lo stesso, a breve termine, perderebbe la sua funzione operativa tanto da non poter garantire la continuazione delle attuali esigenze di servizio;

ritenuto che nella fase di stesura degli schemi di convenzione, previsti per la realizzazione del protocollo d'intesa, le parti contraenti non hanno alcun vincolo di confronto e di consultazione con le forze sociali e politiche di tutta la società territorialmente interessata,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di esaminare in profondità il predetto protocollo d'intesa e, prima di dare adesione allo stesso, non ritenga di effettuare una ricognizione sull'argomento, sentite, nel rispetto della legge, le

comunità interessate all'importante documento.

(4-03956)

ZITO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la legge 28 febbraio 1987, n. 56, istituisce le sezioni circoscrizionali per l'impiego e affida al Ministro del lavoro la determinazione delle suddette sezioni e la definizione dei relativi ambiti territoriali, avendo riguardo alle caratteristiche locali del mercato del lavoro, alle articolazioni degli altri organi amministrativi e al collegamento col territorio;

che, secondo la stessa legge, deve essere acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego, composta dal rappresentante della giunta regionale, da due rappresentanti del consiglio regionale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della cooperazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se la commissione regionale della Calabria ha già deliberato sull'argomento e con quali risultati;

se il Ministro interrogato intende adeguarsi al parere della commissione o modificarlo;

se, per quanto riguarda la zona jonica reggina, che costituisce un comprensorio sufficientemente omogeneo, non si debba prevedere la istituzione di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego.

(4-03957)

POLLASTRELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Considerato:

che il militare di leva dell'esercito Cico-ria Massimiliano, tornando dalla licenza, alcuni mesi orsono, scendendo dal treno è caduto, sbattendo la testa sul ciglio del marciapiede della stazione di Tarquinia (Viterbo), provocandosi un trauma cranico ed una ferita alla testa con postumi seri per la propria salute fisica e psichica;

che egli è stato più volte ricoverato in ospedali militari (Celio-Roma) e civili (Montefiascone-Viterbo) e tutt'ora presenta seri postumi della caduta;

che gli sono stati concessi solo brevi periodi ricorrenti di convalescenza e che attualmente è ricoverato (dal 28 maggio) presso l'Ospedale Militare di Torino con analisi positive anche di epatite in corso,

l'interrogante chiede di sapere, date le serie condizioni di salute del giovane Cicoria Massimiliano, cosa si aspetta per concedergli il congedo definitivo, non solo per lo stato

psico-fisico del giovane, ma anche per lo stato di preoccupazione nel quale vivono i genitori.

Occorre evitare quanto è accaduto purtroppo in altri analoghi casi, cioè gesti incolti da parte del militare di leva, oltremodo esasperato e depresso.

(4-03958)